Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 22 maggio 1934 - Anno XII** **Numero 120**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2423.

Norme per la concessione del permesso di ancoraggio, in tempo di pace, alle navi da guerra estere nei porti e negli ancoraggi del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 860 in data 28 maggio 1922, che detta norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie;

Visto le modificazioni successivamente apportate al precitato Regio decreto con i Regi decreti 29 marzo 1923, n. 899, 19 luglio 1924, n. 1256 e 18 febbraio 1926, n. 474;

Ritenuta l'opportunità di riordinare le norme suddette, tenendo conto delle odierne esigenze tecnico-marinaresche, e di estenderle alle Isole italiane nell'Egeo;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la guerra, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il presente decreto riguarda l'approdo, in tempo di pace, di navi da guerra di Stati non belligeranti nei porti ed ancoraggi nazionali e di quelli dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.

Art. 2.

Per nave da guerra deve intendersi non solo ogni nave designata come tale nel senso accettato per questo termine, ma anche ogni nave di qualunque specie che batte bandiera da guerra e sia adibita a servizio dello Stato.

Art. 3.

Le navi da guerra estere sono sempre autorizzate in tempo di pace a visitare i porti nazionali e quelli dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie e ad ancorarsi nelle acque territoriali entro la distanza di 6 miglia dalla linea di bassa marea, purchè il numero delle navi appartenenti ad un medesimo Stato non sia superiore a tre per ogni settore, in cui è stato diviso, ai fini del presente decreto, il litorale del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.

Tuttavia deve invariabilmente darsi, per il solito tramite diplomatico, l'avviso che una simile visita è in progetto, in modo tale che, le circostanze permettendolo, l'avviso giunga non meno di sette giorni prima che si inizi la visita progettata.

Dette navi non potranno soggiornare per un periodo di tempo superiore agli otto giorni nei porti e nelle acque territoriali. Dovranno in ogni modo prendere il largo entro sei ore dall'avviso, qualora le autorità marittime le invitassero a partire, e ciò anche nel caso che la durata del soggiorno sopra indicata non fosse stata compiuta.

Quando approdasse una forza navale estera composta di un numero di navi maggiore di quello indicato al 1° alinea del presente articolo, l'autorità marittima deve avvisare subito il comandante in capo della forza stessa delle disposizioni sopra indicate, affinchè egli faccia allontare le navi eccedenti il numero stabilito.

Art. 4.

I limiti circa il massimo numero delle navi da guerra estere e dei giorni di permanenza indicati nell'articolo precedente non possono essere ecceduti che nel caso di permanenza forzata, oppure dietro formale permesso da chiedersi al Regio Governo per via diplomatica.

Art. 5.

Le prescrizioni degli articoli precedenti non si applicano:

a) alle navi da guerra sulle quali trovinsi imbarcati i Capi degli Stati, i membri delle dinastie regnanti e i loro seguiti e gli agenti diplomatici accreditati presso il Governo del Re;

b) alle navi da guerra costrette a rilascio forzato a causa di avarie, di cattivo tempo e di altre cause impreviste;

c) alle navi da guerra in servizio di sorveglianza nei mari, ove convenzionalmente ciò è ammesso dal R. Governo.

Art. 6.

Per l'applicazione delle presenti norme il litolare del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie è diviso nei sette settori seguenti:

1° settore Adriatico, dalla frontiera a S. Maria di Leuca, comprese Zara e le isole dell'Adriatico appartenenti all'Italia;

2° settore Jonio da Santa Maria di Leuca a Scilla sulla penisola e da Capo Peloro verso la costa sicula orientale e meridionale sino a Capo Lilibeo;

3° settore Tirrenico, dalla frontiera a Capo Peloro e Scilla con la costa Nord della Sicilia sino al Capo Lilibeo e con tutte le isole italiane del Tirreno e sicule;

4° settore dell'Egeo;

5° settore comprendente la Tripolitania e la Cirenaica;

6° settore comprendente l'Eritrea;

7° settore comprendente la Somalia.

Art. 7.

Alla nave da guerra estera in arrivo in un porto o rada del Regno, dei possedimenti dell'Egeo o delle Colonie, che non sia piazza marittima, fortezza costiera, o base navale, o Comando di marina, viene dall'autorità marittima assegnato il posto di ancoraggio.

Nel caso in cui la nave si fosse già ancorata, l'autorità potrà acconsentire a lasciarla nel posto occupato o assegnargliene un altro, qualora, a suo giudizio, essa porti disturbo alla navigazione o ai servizi di porto.

L'ufficiale di marina o di porto, incaricato dei convenevoli di uso dell'autorità navale militare o portuale, consegnerà al comandante, dopo compiute le formalità sanitarie, una copia dell'unito modello di costituto per le informazioni che col medesimo si richiedono, ritirandolo completo

e firmato. Deve pure consegnare allo stesso una copia del presente decreto affinchè ne prenda conoscenza.

In caso di non ammissione in libera pratica, l'ufficiale sopra indicato si limiterà a consegnare copia del decreto al comandante della nave o della forza navale, il quale deve mandare, osservando le precauzioni necessarie prescritte, l'ufficiale medico, o altro suo rappresentante, all'ufficio sanitario locale per fornire le indicazioni per la compilazione del costituto e per avere partecipazione del trattamento sanitario, cui la nave o le navi devono essere sottoposte.

Art. 8.

Nel giungere all'ancoraggio entro il limite di una piazza marittima, fortezza costiera o base navale, e nel partirne, le navi da guerra estere hanno l'obbligo, quando ne ricevano invito dall'autorità militare marittima locale, di accettare la guida di un ufficiale o di un altro delegato appositamente inviato dall'autorità stessa, e di conformarsi alle sue indicazioni per quanto riguarda le rotte da percorrere per l'entrata e l'uscita dall'ancoraggio che sarà stato loro assegnato. Questo servizio è gratuito e nessuna responsabilità incombe al Regio Governo ed ai suoi dipendenti per i danni che potessero riportare le navi, ed è del tutto indipendente dal servizio di pilotaggio ordinario, che potrà essere richiesto dalle navi stesse con i segnali prescritti od offerto dai piloti locali od essere, per speciali condizioni di località, obbligatorio.

Ai fini di questo articolo le piazze marittime, fortezze costiere e basi navali sono le seguenti:

Piazze marittime — La Spezia, La Maddalena, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola;

Fortezze costiere — Messina;

Basi navali — Porto Lago (Lero), Tobruk.

Fra le piazze marittime, fortezze costiere e basi navali suddette e le navi da guerra estere, che approdano nei rispettivi ancoraggi, e che sono in condizioni di farlo, è dovuto lo scambio di saluto con le artiglierie.

Tale obbligo si estende anche agli ancoraggi di Napoli, Zara, Tripoli e Massaua, nonchè a qualsiasi altro ancoraggio dello Stato, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie, nel quale trovisi una Regia nave in condizioni di restituire il saluto.

In ogni piazza marittima, fortezza costiera e base navale una delle opere tiene inalberata la bandiera nazionale dalle 8 al tramonto del sole. La bandiera nazionale è temporaneamente inalberata all'infuori delle ore prescritte, purchè se ne possano distinguere i colori, se è in vista o in moto una nave da guerra, ed in ogni caso in cui una nave da guerra in vista abbia bandiera spiegata.

Art. 9.

Potrà essere inibito, nell'interesse della difesa nazionale, alle navi da guerra estere il transito o il soggiorno in qualunque località del mare territoriale che, caso per caso, sarà designata.

Tale inibizione, temporanea o permanente, dovrà essere resa pubblica con i sistemi seguiti per le notizie idrografiche che interessano la navigazione. I semafori, le stazioni di segnalazioni e le navi da guerra nazionali, che si trovassero nei pressi di detta località, dovranno comunicarla, con i sistemi internazionali di segnalazione, alle navi da guerra estere che transitassero nelle vicinanze.

Art. 10.

Le navi da guerra estere che prendano l'ancoraggio in un porto o nelle acque territoriali sono obbligate a rispettare le leggi e i regolamenti fiscali, di polizia e di sanità.

Sono anche obbligate ad osservare tutte le disposizioni regolamentari locali, alle quali sono sottoposte le navi della R. Marina. A tal uopo l'autorità marittima locale fornisce al comandante delle navi da guerra estere tutte le informazioni occorrenti.

Art. 11.

Le navi da guerra estere e le aeromobili che le accompagnino, trovandosi nelle acque di piazze marittime, fortezze costiere e basi navali del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie o ancoraggi ad esse prossimi, per far uso dei loro apparati radiotelegrafici o radiotelefonici, dovranno ottenere dal Comando della piazza, fortezza, base o porto, il relativo permesso, previa comunicazione del sistema, della lunghezza dell'onda da impiegare nella trasmissione e dell'orario di funzionamento.

Art. 12.

Le navi da guerra estere e le aeromobili che le accompagnino, trovandosi in altri porti del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie, non contigui ad una piazza marittima, fortezza costiera o base navale, dovranno attenersi alle seguenti norme:

a) sono vietate le trasmissioni su onda 600 metri, eccetto che per segnalazioni di soccorso o per rispondervi;

b) devono evitarsi interferenze con le segnalazioni di stazioni radiotelegrafiche nazionali mobili o fisse e interferenze o disturbi alle radiodiffusioni;

c) le trasmissioni dovranno essere sospese dietro invito di qualsiasi autorità navale, delle autorità di porto o di qualsiasi stazione radiotelegrafica nazionale fissa;

d) devono evitarsi segnalazioni prolungate con apparati che non trasmettano con onda persistente pura;

e) trovandosi presenti in porto unità della Regia marina dovrà essere previamente interpellato il loro comandante superiore.

Art. 13.

È vietato alle navi da guerra estere che si trovano nelle acque territoriali di eseguire rilievi di terreno ed operazioni di scandaglio; e di eseguire, senza autorizzazione, esercizi di sbarco o di tiro, di lancio di siluri e di posa torpedini.

Nessun lavoro sotto acqua potrà essere effettuato senza darne preventivo avviso all'autorità marittima o a chi la rappresenta.

Art. 14.

È vietato a qualunque apparecchio aereo imbarcato su navi da guerra estere o da queste scortato o rimorchiato di elevarsi in volo od innalzarsi nelle acque territoriali senza speciale autorizzazione.

Art. 15.

I sommergibili, ammessi all'ancoraggio nei porti, devono, per tutta la durata della loro permanenza, rimanere emersi, ed è loro vietato eseguire esercitazioni di immersione senza autorizzazione. Essi, all'arrivo o alla partenza e per tutta l'estensione del mare territoriale, devono, in ogni caso, navigare in emersione.

Art. 16.

È vietato alle navi da guerra estere di inviare a terra uomini armati dell'equipaggio, o della truppa imbarcata, per esercizi, servizio di ronda e di vigilanza, funzioni funebri o per altro motivo, senza aver chiesta preventiva autorizzazione all'autorità militare locale o, in mancanza, a quella di porto.

Il numero degli uomini che potranno scendere a terra, le modalità, nonchè le ore della discesa e della ritirata a bor-

do, saranno concordati tra il comandante della nave e delle navi estere e l'autorità civile e militare locale, tenendo conto della presenza eventuale di navi da guerra di altre nazioni.

Le imbarcazioni, che circoleranno nei porti e nelle acque territoriali, non potranno essere armate.

Nessuna sentenza di morte potrà essere eseguita nelle acque territoriali.

Art. 17.

In caso di neutralità dello Stato, nei conflitti armati tra altri Stati, saranno osservate, per i porti e per le acque territoriali, le convenzioni, le leggi e le altre norme di diritto marittimo vigenti al riguardo.

Art. 18.

Spetta all'autorità militare marittima locale, o, in sua mancanza, a quella di porto, e infine all'autorità militare terrestre vigilare sull'osservanza delle presenti norme.

Spetta a dette autorità di richiamare le navi da guerra estere, in caso di trasgressione o di rifiuto, di eseguire rigorosamente le prescrizioni contenute nel presente decreto. In caso di persistenza o di rifiuto di ottemperare alle intimazioni, le autorità marittime locali, dopo aver diretta al comandante delle navi da guerra estere una formale protesta, ne dovranno trasmettere d'urgenza avviso telegrafico al competente Comando di dipartimento marittimo o Comando militare autonomo nella cui giurisdizione si trova la nave da guerra estera, e al Ministero della marina, e, qualora l'autorità trasmittente sia militare terrestre, anche al Comando del Corpo di armata e al Ministero della guerra.

Nei possedimenti dell'Egeo e nelle Colonie, l'avviso di cui al precedente comma dovrà essere diretto d'urgenza al Governatore relativo, cui spetta informare l'autorità centrale.

Art. 19.

Il R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, ed i Regi decreti 29 marzo 1923, n. 899, 10 luglio 1924, n. 1256, e 18 febbraio 1926, n. 474, che successivamente lo modificarono, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — DE BONO — BALBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 44. — MANCINI.

ALLEGATO.

Costituto di arrivo per le navi da guerra estere nei porti ed ancoraggi dello Stato, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.

Si prega il Comandante di far iscrivere nel presente foglio le informazioni che vi sono richieste.

1. Nazionalità della nave . . . .
2. Nome e tipo della nave . . . .
3. Artiglierie (numero e calibro) . . . .
4. Armamento subacqueo (numero e qualità) . . . .
5. Apparecchi aerei (numero e qualità) . . . . . .
6. Nome e grado del comandante . . . .
7. Forza dell'equipaggio . . . .
8. Numero dei passeggeri . . . .
9. Stato sanitario . . . .
10. Provenienza . . . .
11. Destinazione . . . .
12. Durata presunta della permanenza all'ancoraggio .
13. Motivo dell'approdo . . . .
14. Specie del carico (nel caso di navi onerarie) . . . .

Dato a . . . . 19 . . .

(firma del Comandante).

Visto: il . . . . (1)

(1) Indicare l'autorità militare marittima, di porto o militare terrestre locale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2424.
Determinazione del contributo dovuto dal comune di Cameri, della provincia di Novara, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, numero 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal Regio provveditore agli studi di Torino del contributo da consolidare a carico del comune di Cameri nella annua somma di L. 1000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1930 e di L. 3019,80 per l'anno 1931;
Veduta la deliberazione di accettazione del Comune predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' stabilito in L. 3519,80 il contributo che il comune di Cameri, della provincia di Novara, deve complessivamente versare alla Regia tesoreria dello Stato, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12, della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2425.

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni del Lazio (Albano Laziale ed altri) per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Roma dei contributi da consolidare per gli ex-corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Roma e Viterbo, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 51. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE: del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dicem. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di ROMA.				
1	Albano Laziale	3.000 —	4.500 —	1.500 —	3.000 —
2	Anzio	2.000 —	3.000 —	1.950 —	1.050 —
3	Castelforte	1.500 —	2.250 —	—	2.250 —
4	Itri	2.500 —	3.750 —	680,20	3.069,80
5	Monterotondo	5.000 —	7.500 —	2.355,75	5.144,25
6	Sezze	5.000 —	7.500 —	1.597,80	5.902,20
	TOTALI	19.000 —	28.500 —	8.083,75	20.416,25
	II. — Provincia di VITERBO.				
1	Soriano nel Cimino	5.000 —	7.500 —	6.168,90	1.331,10
2	Vetralla	1.000 —	1.500 —	—	1.500 —
	TOTALI	6.000 —	9.000 —	6.168,90	2.831,10

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 775.

Interpretazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, circa la concessione di una indennità ai sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio, senza aver diritto ad impiego civile ed a pensione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, concernente lo stato di quiescenza del personale militare della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto necessario emanare di urgenza una norma interpretativa dell'art. 12 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, numero 420;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, sul trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica, deve intendersi applicabile soltanto ai sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio, senza diritto ad impiego civile ed a pensione, che siano vincolati a ferma speciale non inferiore a quattro anni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 776.

Sostituzione dell'art. 54 della legge 25 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, è sostituito con effetto dal 22 marzo 1934, dal seguente:

« Il giudizio di secondo grado è dato da una Commissione superiore di avanzamento, i cui membri devono riunirsi per discutere e per decidere.

« La Commissione superiore di avanzamento è composta:

a) dal Capo di stato maggiore della Regia aeronautica o dall'ufficiale generale incaricato delle relative funzioni, ovvero, in caso di vacanza, dal sottocapo di stato maggiore della Regia aeronautica, o dall'ufficiale incaricato delle relative funzioni: presidente;

b) dai comandanti di Zona aerea territoriale;

c) dal tenente generale e dal generale del genio aeronautico, o dal generale commissario e dal colonnello commissario più anziano, rispettivamente se e quando si debbano giudicare ufficiali di detti corpi e si tratti di ufficiali meno elevati in grado;

d) dal direttore generale del personale militare, purchè gli ufficiali da giudicare siano di lui meno elevati in grado.

« In assenza del presidente ne assume le funzioni l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 777.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto per le case popolari di Salerno.

N. 777. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, l'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno viene riconosciuto come corpo morale, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1934.
Facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato durante la stagione estiva-autunnale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui alla relazione n. C. 311/24645/23 in data 19 marzo 1934-XII;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Riconosciuta l'opportunità di coordinare le varie facilitazioni ferroviarie di carattere temporaneo che vengono consuetudinariamente accordate per la stagione estiva-autunnale, tenendo conto di quelle in vigore per i viaggi degli stranieri in Italia;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Nel periodo dal 16 maggio al 31 ottobre è accordato:
a) per i viaggi di andata-ritorno che verranno effettuati in gruppo dai componenti di una stessa famiglia in destinazione di determinate località balneari e termali: per la seconda persona di famiglia la riduzione del 25 % e per le altre persone oltre le prime due la riduzione del 50 % sulla tariffa ordinaria differenziale;
b) per i viaggi individuali di andata-ritorno e di abbonamento per determinate località balneari e termali la riduzione del 50 % sulla tariffa ordinaria differenziale;
c) per i viaggi individuali di andata-ritorno in provenienza da una delle stazioni dei tratti Milano-Venezia, Bergamo-Rovato, Mantova-Verona, Merano-Rovereto, Verona-Mori ed in destinazione degli scali del Garda: la riduzione del 30 % sulla tariffa ordinaria differenziale;
d) per i viaggi in destinazione di Riva del Garda, via Desenzano e Mori, e delle stazioni dei tratti Rovereto-Brennero, Bolzano Gries-Malles Venosta, Fortezza-S. Candido, Chiusa Val Gardena-Plna Val Gardena, Trento T. V.-Malè, Trento-Primolano, Brunico-Campo Tures e Feltre-Calalzo Pieve di Cadore: la riduzione del 50 % sulla tariffa ordinaria differenziale.
La stessa riduzione è accordata per i viaggi delle comitive di almeno 15 persone effettuati in base alle norme dell'allegato IV-*A* alle Tariffe e condizioni pel trasporto delle persone, purchè l'itinerario prescelto comprenda stazioni dei tratti di linea sopraindicati.
La riduzione non si applica per i viaggi fra le stazioni dei tratti stessi.
Per tutti i viaggi in destinazione delle località dei tratti sopraindicati (esclusa Riva del Garda) il cui itinerario comprenda il percorso Verona-Rovereto, è stabilita la quota fissa aggiuntiva di L. 1,50 per ogni viaggiatore di 1ª e 2ª classe, e di L. 1 per ogni viaggiatore di 3ª classe, ed i viaggiatori possono seguire facoltativamente sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, anche la via Desenzano del Garda-Riva-Rovereto.

Art. 2.

Le facilitazioni concesse sulle Ferrovie dello Stato per i viaggi degli stranieri in Italia fino al 30 settembre 1934 con decreto interministeriale n. 2081 del 23 gennaio 1934 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1934.
Esse sono applicabili anche ai cittadini italiani residenti all'estero o nelle colonie italiane.

Art. 3.

I biglietti rilasciati in base ai prezzi ridotti di cui ai punti *a*) e *d*) dell'art. 1, non saranno validi per il ritorno se non dopo trascorsi sei giorni dall'arrivo nella stazione terminale del viaggio di andata.

Art. 4.

Con apposito provvedimento amministrativo verranno stabilite le norme per l'applicazione delle facilitazioni contemplate nel presente decreto e le stazioni da considerarsi balneari e termali agli effetti dei paragrafi *a*) e *b*) dell'art. 1.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6573)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Viterbo, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione sotto qualsiasi forma, nella zona di circa 2128 ettari, della provincia di Viterbo, compresa nei seguenti limiti:
Strada nazionale Aurelia, dal bivio con la provinciale per Tuscania sino al fosso del Gesso; corso di questo fosso fino all'incrocio con la strada di Poggio Martino; tratto di questa strada fino al bivio della strada del Fontanile della Torre; tratto di questa strada fino all'incrocio con quella consorziale della Roccaccia; tratto di questa fino al Cancellone; da qui il corso del fosso di Valpugliere fino alla strada provinciale per Tuscania; questa strada fino al bivio di partenza sulla nazionale Aurelia.
La Commissione venatoria provinciale di Viterbo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6574)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1934.

Costituzione di un Comitato permanente per le questioni internazionali del lavoro in seno alla Commissione permanente per la legislazione del lavoro del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i propri decreti 10 dicembre 1932 e 12 ottobre 1933 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1933, n. 25, e del 7 novembre 1933, n. 257, e concernenti, l'uno la istituzione in seno al Consiglio nazionale delle Corporazioni della Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza e la previdenza sociale e la cooperazione e l'altro la rinnovazione dei suoi membri per il triennio 1933-1936;

Ritenuta la opportunità di affidare ad un Comitato della Commissione il compito a questa attribuito dalla lettera *c)* del decreto 10 dicembre 1932 nei riguardi delle questioni internazionali del lavoro;

Visti gli articoli 6 e 17 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e l'art. 24 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;

Decreta:

Art. 1.

È istituito in seno alla Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza e la previdenza sociale e la cooperazione del Consiglio nazionale delle Corporazioni, un Comitato per le questioni internazionali del lavoro, col compito di esprimere il suo parere sulle questioni trattate dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dagli altri Enti internazionali quando interessino il lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione, ed inoltre sui progetti di accordi con altri Stati riguardanti le materie predette.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal presidente della Commissione per la legislazione del lavoro, l'assistenza e la previdenza sociale e la cooperazione ed è composto di quattro membri della Commissione predetta da nominarsi, due fra i rappresentanti dei datori di lavoro e due fra quelli dei prestatori d'opera, dal rappresentante del Regio Governo nel Consiglio di amministrazione dell'U. I. L. e dal suo supplente, dai membri padronale ed operaio nel Consiglio dell'U. I. L., quando vi sieno.

A norma dell'art. 17 della legge 20 marzo 1930 sono chiamati a far parte del Comitato i delegati padronale ed operaio designati alla Conferenza internazionale del lavoro, un rappresentante del Ministero degli esteri e, per la trattazione di questioni interessanti altre Amministrazioni, i direttori generali dei servizi competenti.

Art. 3.

Le spese di funzionamento del Comitato e della Segreteria sono a carico del Fondo speciale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(6588)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1934.

Nomina del nuovo presidente del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 848;

Considerato che il Regio commissario straordinario del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, nominato con R. decreto 26 gennaio 1928, n. 269, ha esaurito il mandato affidatogli;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1933-XI, n. 2354, col quale vengono apportate modifiche allo statuto anzidetto;

Decreta:

Il colonnello di cavalleria in A.R.Q. Blasi di Statte barone Arturo è nominato presidente del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6575)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-96 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Kubik di Guglielmo, nato a Pola il 21 marzo 1903 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Cubi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Kubik nata Doria di Giuseppe, nata il 6 maggio 1902, moglie;
2. Nadia Stelia di Bruno, nata il 15 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1531)

N. 11419-98 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kubik di Guglielmo, nato a Ronchi dei Legionari il 24 aprile 1894 e residente a Aurisina, è restituito nella forma italiana di « Cubi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari

Marta Kubik nata Montag di Otto, nata il 1° maggio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1532)

N. 11419-104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Delcot di Lodovico vedova Lacovig, nata a Doberdò il 9 gennaio 1866 e residente a Doberdò, è restituito nella forma italiana di « Laco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Giuseppe, nata il 5 aprile 1892, figlia;
2. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 17 agosto 1902, figlio;
3. Matilde fu Giuseppe, nata il 29 novembre 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1537)

N. 11419-105 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lakovic di Pietro, nato a Doberdò il 29 settembre 1892 e residente a Doberdò, è restituito nella forma italiana di « Laco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Lakovic nata Laurentig di Stefano, nata il 25 settembre 1894, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 12 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1538)

N. 11419-103 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lacovig fu Antonio, nato a Opacchiasella il 23 marzo 1864 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Laco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Lacovig nata Olivo di Andrea, nata il 23 giugno 1871, moglie;
2. Maria di Giacomo, nata il 27 luglio 1880, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1536)

N. 11419-108 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Laurencic di Giuseppe, nato a Doberdò il 19 marzo 1887 e residente a Marcotini, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Laurencic nata Pacor di Giuseppe, nata il 15 agosto 1882, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 1° maggio 1903, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 4 aprile 1905, figlio;
4. Eugenio di Giuseppe, nato il 1° agosto 1910, figlio;
5. Emma di Giuseppe, nata il 9 agosto 1912, figlia;
6. Elisabetta di Giuseppe, nata il 28 agosto 1915, figlia;
7. Regina di Giovanni, nata il 19 novembre 1895.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1541)

N. 11419-192 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Lacovig di Giuseppe, nato a Doberdò il 30 agosto 1890 e residente a Doberdò, è restituito nella forma italiana di « Laco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Lacovig di Giuseppe, nata il 22 luglio 1894, moglie;
2. Alice di Francesco, nata il 22 dicembre 1919, figlia;
3. Vladimiro di Francesco, nato il 10 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Pubblicazione di ruoli di anzianità.

A termini dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dei gruppi *A* e *B* e subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(6581)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa agricola di lavoro, di produzione e di credito in nome collettivo fra gli agricoltori di Marineo non avendo per due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(6565)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 113.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 maggio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.72
Inghilterra (Sterlina)	59.96
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	381.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.795
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.76
Cecoslovacchia (Corona)	49.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.73
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.632
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.07
Olanda (Fiorino)	8.12
Polonia (Zloty)	223.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.50
Svezia (Corona)	3.15
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	83.625
Id. 3,50 % (1902)	81.925
Id. 3 % lordo	62.475
Prestito Redimibile 3,50 %	82.875
Buoni novennali Scadenza 1934	101.075
Id. id. id. 1940	106.125
Id. id. id. 1941	106.475
Id. id. id. 1943	100.50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.425

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1934 - Anno XII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Gravina	B	—	1
Bergamo	Calimate	B	—	1
Brescia	S. Zeno Naviglio	B	—	1
Campobasso	Acquaviva Collecroci	O	—	1
Catania	Belpasso	B	—	1
Como	Anzano	B	—	1
Id.	Cantù	B	—	1
Cosenza	Cetrova	O	—	2
Foggia	Stornara	O	—	1
Macerata	Sefro	B	—	1
Matera	Grottole	C	—	1
Milano	Cesate	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Camoie	B	—	1
Id.	Cerano	B	—	1
Pavia	Vidigulfo	B	1	—
Potenza	S. Chirico Raparo	E	—	1
Id.	Bucuzza	B	—	1
Reggio Emilia	Poviglio	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	—	1
Roma	Monteflavio	B	3	—
Salerno	Postiglione	B	—	1
Id.	Sala Consilina	B	—	1
Sassari	Anela	B	—	1
Verona	Brenzone	B	—	1
			4	24
	Carbonchio sintomatico.			
Modena	Caselnuova	B	1	—
Id.	Vignola	B	—	1
Roma	Governatorato	B	1	—
			2	1
	Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	B	1	—
Id.	Alessandria	B	31	1
Id.	Alfiano Natta	B	1	1
Id.	Antignano Asti	B	2	1
Id.	Asti	B	12	5
Id.	Basaluzzo	B	1	1
Id.	Borgoratto	B	1	—
Id.	Calliano	B	—	1
Id.	Calosso	B	1	1
Id.	Casalcermelli	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	3	—
Id.	Cellamonte	B	2	—
Id.	Cinaglio	B	—	1
	Segue Afta epizootica			
Alessandria	Cisterna d'Asti	B	1	—
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Cossombrato	B	1	—
Id.	Costigliole Asti	B	2	1
Id.	Cremolino	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Fubine	B	3	—
Id.	S. Damiano d'Asti	B	—	1
Id.	Gabiano	B	3	1
Id.	Brazzano	B	1	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Mombello Monfer.	B	1	—
Id.	Monale	B	4	—
Id.	Moncalvo	B	3	—
Id.	Montafia	B	—	1
Id.	Montechiaro	B	1	—
Id.	Murisengo	B	4	1
Id.	Novi Ligure	B	4	—
Id.	Occimiano	B	3	—
Id.	Ovada	B	—	1
Id.	Oviglio	B	1	1
Id.	Ozzano Monf.	B	2	—
Id.	Ponzano	B	2	—
Id.	Pozzolo Formigaro	B	—	1
Id.	Predosa	B	4	—
Id.	Quargnento	B	5	2
Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Ricaldone	B	1	—
Id.	Robella	B	3	—
Id.	S. Salvatore	B	10	—
Aosta	Caluso	B	7	—
Id.	S. Vincent	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Id.	Clusone	B	—	1
Id.	Curdomo	B	—	1
Id.	Villa d'Agna	B	—	2
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	Manerbio	B	—	2
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Pedergnaga Oriano	B	—	4
Como	Casatenovo	B	—	1
Id.	Pino Mornasco	B	—	1
Id.	Nibiomo	B	—	1
Cremona	Credera Rubbiano	B	2	—
Cuneo	Alba	B	2	1
Id.	Canale	B	1	—
Id.	Ceresole di Alba	B	—	1
Id.	S. Michele Mondovì	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Villanova Solaro	B	1	—
Genova	Genova	B	8	—
Id.	Rezzoaglio	B	2	—
Id.	S. Stefano Aveto	B	2	—
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Id.	Sestri Levante	B	2	—
Id.	Sangnone	B	—	1
Milano	Desio	B	—	1
Id.	Sinaga	B	—	1
Id.	Cusago	B	—	1
Id.	Castano	B	—	1
Id.	Zelo Surrigone	B	—	1
Modena	Fiorano Carpi	B	1	1
Novara	Baceno	B	1	1
Id.	Bagnanco	B	—	1
Id.	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Borgoticino	B	—	1
Id.	Chiareggio	B	—	1
Id.	Domodossola	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle sett.mane precedenti	Nuovi denunziati
Novara	Fara	B	1	—
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Aleggio	B	—	2
Id.	Premagello	B	1	—
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	—	1
Id.	Tornaco	B	—	2
Parma	Collecchio	C	—	1
Pavia	Cava Manara	B	1	—
Id	Certosa Pavia	B	—	1
Id	Copiano	B	—	2
Id.	Frascarolo	B	3	—
Id.	Codiasco	B	1	—
Id.	Lungavilla	B	—	1
Id.	Montebello	B	1	1
Id.	Nicorvo	B	—	1
Id.	Redavalle	B	1	—
Id.	Sartirana	B	1	1
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Valle Salimbene	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	—	1
Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Voghera	B	—	1
Piacenza	Vigolzone	B	2	—
Reggio Emilia	Correggio	B	—	2
Savona	Pontinvrea	B	—	1
Id.	Sassello	B	—	1
Id.	Savona	B	4	—
Sondrio	Morbegno	B	1	—
Id.	Berbenno	B	—	1
Varese	Sesto C.	B	1	—
Id.	Somma	B	1	—
Vercelli	Gattinara	B	—	1
Id.	Signana	B	—	1
Id.	Occhieppo Inf.	B	—	1
Id.	Roasio	B	—	2
Id.	Ronsecco	B	2	—
Id.	Vercelli	B	—	1
			148	83

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle sett.mane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Gioia dei Marsi	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Castiglion Fiorentino	S	—	1
Id.	Fojano	S	2	1
Id.	Lucignano	S	—	2
Id.	Certosa	S	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	—
Id.	Comunanza	S	—	2
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Monte Vidon Corrado	S	1	—
Id.	S. Elpidio	S	1	—
Belluno	Feltre	S	—	2
Bolzano	Marlengo	S	1	—
Brescia	Alfianello	S	—	1
Id.	Dello	S	—	1
Id.	Gambara	S	—	1
Id.	Lonato	S	—	1
Id.	Mairano	S	—	1
Id.	Redemello	S	—	2
Catanzaro	Catanzaro	S	—	1
Como	Galbiate	S	—	1
Id.	Tavernerio	S	—	1
Cremona	Sospiro	S	1	—
Cuneo	Fossano	S	—	1
Firenze	Firenze	S	1	—
Foggia	Faeto	S	—	2
Lucca	Montecarlo	S	1	—
Matera	Salandra	S	5	—
Id.	S. Mauro Forte	S	4	2
Id.	Tricarico	S	—	1
Nuoro	Bosa	S	—	1
Id.	Bitti	S	—	1
Id.	Borone	S	—	1
Padova	Bovolenta	S	—	2
Id.	Carrara S. Stef.	S	—	1
Id.	Cartura	S	—	1
Id.	Limena	S	—	1
Id	S. Pietro In Gù	S	1	1
Id.	S. Pietro Montagna	S	1	1
Id.	Piazzola	S	—	1
Id.	Pontelongo	S	—	1
Parma	Lesignano	S	1	1
Perugia	Valfabbrica	S	—	2
Pesaro	Mombaroccio	S	—	1
Id.	Pergola	S	—	1
Id.	Tavoleto	S	—	1
Piacenza	Vigolzone	S	2	—
Pistoia	Serravalle	S	1	1
Id.	Pistoia	S	1	—
Potenza	Noepoli	S	3	—
Id.	Viggiano	S	—	1
Id.	S. Chirico Raparo	S	—	3
Ravenna	Lugo	S	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	1
Roma	Riofreddo	S	—	4
Rovigo	Ficarolo	S	—	1
Sassari	Benettutti	S	1	—
Siena	Rapolano	S	4	—
Id.	Sinalunga	S	—	1
Id.	Cetona	S	—	2
Taranto	Taranto	S	—	1
Trento	Aldeno	S	—	4
Id.	Borgo	S	—	1
Id.	Taio	S	—	2
Trieste	Trieste	S	1	1
Udine	Aquileia	S	—	1
Id.	Aviano	S	—	1
Venezia	Campagna Lupia	S	1	—
Id.	Campolongo	S	1	—
Id.	Mirano	S	1	1
Id.	Portogruaro	S	1	—
Vicenza	Grancona	S	—	1
Id.	Lusiana	S	—	1
Id.	Roana	S	—	1
			39	75

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle sett.mane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			2	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle sett.mane precedenti	Nuovi denunziati
Caltanissetta	Vallelunga	E	—	1
Id.	Butera	E	1	—
Id.	Villalba	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Campobasso	Riccia	E	1	—
Messina	Messina	E	9	—
Id.	Spadafora	E	—	1
Napoli	Afragola	E	4	—
Id.	Albanova	E	1	—
Id.	Brusciano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	4	—
Id.	Cercola	E	—	2
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	3	2
Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Mariglianella	E	1	1
Id.	Marigliano	E	1	1
Id.	Napoli	E	15	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Palma Pollena	E	—	1
Id.	Pomigliano	E	6	—
Id.	Roccarainola	E	1	—
Id.	S. Sebastiano	E	1	2
Id.	S. Anastasia	E	1	2
Id.	Torre Annunziata	E	2	1
Id.	Villa Literno	E	1	—
Roma	Governatorato	E	1	1
Salerno	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	1
Id.	Serre	E	2	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Savona	Albenga	E	6	1
Id.	Castelbianco	E	—	1
Id.	Pietra Ligure	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	3	—
Id.	Marsala	E	16	—
Id.	Mazzara del Vallo	E	1	1
Id.	Castellammare Golfo	E	6	1
Udine	Udine	E	1	—
			96	22
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Cn	—	2
Id.	Ripe	Cn	—	1
Bari	Valenzano	Cn	—	1
Cosenza	Fagnano	Cn	—	1
Frosinone	Arpino	Cp	—	1
Id.	Frosinone	Cn	—	1
Modena	S. Cesario	Cn	—	1
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id.	Marano	Cn	—	1
Id.	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	8
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	2
Padova	Selvazzano	Cn	—	1
Id.	Vò	Cn	—	1
Perugia	Bettona	Cn	—	1
Salerno	Altavilla Silentina	Cn	—	1
Siracusa	Lentini	Cn	—	1
			—	27
Rogna.				
Aquila	Ovindoli	O	2	—
Id.	Barisciano	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Caltanissetta	Villalba	E	—	2
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Id.	Civitanova	O	2	—
Id.	Ripalimosano	O	2	—
Firenze	Palazzolo Romagna	O	4	—
Id.	Vicchio	O	2	—
Foggia	Foggia	O	—	400
Id.	S. Severo	O	—	150
Id.	S. Nicandro Garg.	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Alvito	O	1	—
Id.	Fiuggi	O	3	—
Id.	Guarcino	O	1	—
Id.	S. Elia Fiume Rap.	O	2	—
Id.	Trevi nel Lazio	O	—	1
Id.	Vallerotonda	O	2	2
Grosseto	Castellazzara	O	1	—
Id.	Manciano	O	1	—
Id.	Orbetello	O	3	—
Id.	Scanzano	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	—	1
Massa Carrara	Licciana	O	1	5
Napoli	Villa Literno	O	2	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Spoleto	O	8	—
Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Trevi	O	—	2
Potenza	Marsico Vetere	O	—	3
Id.	Montemilone	E	1	—
Id.	Vonuzza	O	1	—
Ravenna	Cervia	O	1	—
Id.	Ravenna	O	1	—
Rieti	Cittareale	O	—	1
Id.	Collalto	O	1	—
Id.	Petescia	O	1	—
Id.	Rieti	O	1	—
Id.	Rivodutri	O	—	1
Roma	Tivoli	O	—	1
Roma	Governatorato	O	8	—
Salerno	Battipaglia	O	1	—
Id.	Buccino	O	1	—
Id.	Montesano sulla Marc.	Cn	1	—
Siena	Cetona	O	1	—
Terni	Narni	O	1	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Capodimonte	O	1	—
Id.	Gallese	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	4	—
Id.	Viterbo	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			79	569
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Agro Pontino	Cisterna	O	1	—
Bari	Minervino	O	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	Cp	1	—
Catania	Giarre	O	1	—
Id.	Vizzini	O	3	—
Enna	Piazza Armerina	Cp	5	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Roma	Governatorato	O	3	—
Salerno	Montesano sulla Marc.	Cp	1	—
			17	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Agro Pontino	Terracina	B	—	1
Belluno	Longarone	B	—	1
Bologna	S. Giovanni in Pers.	B	2	—
Id.	Bazzano	B	1	—
Id.	Anzola Emilia	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	2	—
Id.	Calderara	B	2	—
Bolzano	Caldaro	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	—	5
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Poggiorenatico	B	—	1
Frosinone	Picisco	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	4	—
Id.	Podenzana	B	—	1
Modena	Bastiglia	B	2	—
Id.	Bomporto	B	9	—
Id.	Campogalliano	B	4	—
Id.	Mirandola Camposanto	B	3	—
Id.	Carpi	B	18	—
Id.	Castelfranco	B	5	3
Id.	Castelvetro	B	2	4
Id.	Finale	B	2	—
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Formigine	B	9	1
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Marano	B	1	—
Id.	Medolla	B	12	—
Id.	Mirandola	B	3	—
Id.	Modena	B	28	2
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Novi	B	1	—
Id.	Prignano	B	1	—
Id.	Ravarino	B	4	—
Id.	Sassuolo	B	4	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	15	—
Id.	Savignano	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	1	—
Id.	Soliera	B	12	—
Novara	Casilino	B	1	—
Id.	Cerano	B	1	—
Padova	Teolo	B	1	—
Parma	Busseto	B	1	—
Id.	Lesignano	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	1
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Piacenza	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Morfasso	B	1	2
Id.	Pontenure	B	—	1
Reggio Emilia	Cadelbosco	B	—	3
Id.	Correggio	B	—	2
Id.	S. Martino in Rio	B	—	1
Roma	Governatorato	B	10	—
Siena	Pienza	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Sarteano	O	1	—
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	4	—
Id.	Cona	B	8	1
Id.	Dolo	B	2	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele del Quarto	B	2	—
Id.	S. Michele Tagliam.	B	1	—
Vicenza	Casotto	B	—	1
Id.	Orgiano	B	—	1
			186	33

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Casamassima	B	—	1
Id.	Ruvo	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Frosinone	Villa Labina	B	—	1
Lecce	Lecce	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	2	2
Id.	Comano	B	—	1
Id.	Licciana	B	—	1
Roma	Governatorato	B	—	3
Venezia	Fossalta Po	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	2	1
Vicenza	Chiuppano	B	—	1
Id.	Costabissara	B	—	1
Id.	Piovene	B	—	1
Id.	Quinto	B	—	1
Id.	Rosà	B	—	1
Id.	Schio	B	—	2
Id.	Valdagno	B	—	2
Id.	Vicenza	B	—	5
			8	25
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Comunanza	B	—	1
Id.	S. Elpidio	B	—	1
Livorno	Piombino	B	—	2
Vercelli	Trino	B	—	1
			—	5
	Influenza del cavallo.			
Ferrara	Ferrara	E	2	—
Roma	Governatorato	E	—	2
Venezia	Caorle	E	1	—
Id.	Portogruaro	E	1	—
			4	2
	Difterite aviaria.			
Grosseto	Civitella Paganico	P	1	—
Matera	Matera	P	2	—
Perugia	Spello	P	—	1
Pola	Pirano	P	—	1
Roma	Rocca di Papa	P	—	1
			3	3
	Colera dei polli.			
Frosinone	Aquino	P	3	—
Padova	Camposampiero	P	1	—
Id.	Fontaniva	P	—	2
Id.	S. Giorgio in Bosco	P	—	4
Id.	Pier	P	2	—
Reggio Calabria	Melito Porto Salvo	P	4	5
Roma	Governatorato	P	1	1
Rovigo	Canaro	P	—	5
Id.	Occhiobello	P	1	—
Salerno	Eboli	P	1	—
Taranto	Manduria	P	—	1
Venezia	Annone Veneto	P	—	2
Id.	Mira	P	4	—
			17	20

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	25	28
Carbonchio sintomatico	2	3	3
Afta epizootica	20	119	231
Malattie infettive dei suini	35	74	114
Morva	1	2	2
Farcino criptococcico	9	39	118
Rabbia	10	18	27
Rogna	20	54	648

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	8	9	17
Aborto epizootico	17	65	219
Tubercolosi bovina	7	19	33
Diarrea dei vitelli	3	4	5
Influenza del cavallo	3	4	6
Difterite aviaria	5	5	6
Colera dei polli	8	13	37

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(6380)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 5 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto l'art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (tabella *C*);

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'Educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'assunzione delle donne ai pubblici impieghi;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte, prescindendo dal limite massimo di età, coloro che, almeno dal 1° gennaio 1930, si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali e che abbiano superato l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito, ed essere corredate da tutti i documenti prescritti. Dovranno inoltre contenere la elencazione dei documenti allegati.

I concorrenti, i quali risiedono nelle Colonie italiane, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni dopo il termine predetto, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18;

b) titolo di studio, indicato nel precedente art. 2;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo articolo 15 del R. decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

g) foglio di congedo illimitato o foglio matricolare militare se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, con la indicazione della data di iscrizione;

i) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio straordinario, la qualità e la durata del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo; gli orfani e gli altri congiunti — previsti dalle disposizioni in vigore — dei caduti in guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, dovranno comprovare la loro qualità con documenti legali.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente, fra i concorrenti, quelli ritenuti più idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Oltre a quelli indicati nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono titoli di preferenza, a parità di ogni altro requisito, nella scelta tra gli aspiranti alla nomina, l'avere prestato servizio nei corpi militari, essere figlio di impiegato od agente statale, o trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6590)

MINISTERO DELLA GUERRA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 febbraio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso al posto di geodeta capo dell'Istituto geografico militare ed è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale in data 12 febbraio 1934-XII di cui alle premesse è modificato nel senso che le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso al posto di geodeta capo dell'Istituto geografico militare saranno disimpegnate dal 1° capitano di fanteria Lupo Renato, anzichè dal 1° capitano di fanteria Allinei Angelo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(6586)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.